

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

*Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 maggio 2023
Modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 settembre 2023
Modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 luglio 2026*

Indice

Art. 1 – OGGETTO	3
Art. 2 – DEFINIZIONI	3
Art. 3 – FINALITÀ.....	3
Art. 4 – BENEFICIARI	3
Art. 5 – CRITERI	3
Art. 6 – ESCLUSIONE	3
Art. 7 – MODALITÀ DI RICHIESTA	4
Art. 8 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO	4
Art. 9 – UNICITA' DELLA CONCESSIONE	4
Art. 10 – USO DEL LOGO.....	4
Art. 12 – REVOCA	4
Art. 13 – ONERI	4
Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI.....	4

Art. 1 – OGGETTO

Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Il “patrocinio” è una forma di riconoscimento dell'OMCeO di Torino nei confronti di iniziative, attività, eventi e/o progetti di particolare valore sanitario, formativo, sociale, morale, culturale, celebrativo. Non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Art. 3 – FINALITÀ

La concessione del patrocinio ha la finalità di sostenere iniziative per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale dello stesso OMCeO di Torino e delle professioni medico-chirurgica e odontoiatrica.

Art. 4 – BENEFICIARI

Possono ottenere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, relativamente a eventi coerenti con le finalità dell'OMCeO di Torino.

Art. 5 – CRITERI

La concessione del patrocinio è prevista per eventi o iniziative che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:

- miglioramento e perfezionamento culturale degli iscritti agli Albi;
- sostegno e diffusione della formazione per l'accesso alla professione medica e odontoiatrica;
- valorizzazione della formazione continua dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione medica e odontoiatrica;
- valorizzazione della funzione sociale della professione, nonché salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- promozione e tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- miglioramento della qualità della vita;
- promozione della cultura della salute come bene comune.

Art. 6 – ESCLUSIONE

Il patrocinio non è concesso:

- a) per iniziative di carattere partitico o religioso;
- b) per eventi, iniziative o progetti preordinati o che potrebbero favorire la realizzazione di interessi commerciali, promozionali o di lucro;
- c) per iniziative estranee alle finalità dell'Ordine;
- d) per eventi e iniziative di carattere esclusivamente sindacale;
- e) per eventi in contrasto con i principi e i contenuti del codice di deontologia medica o non consoni al decoro della professione;
- f) per eventi attinenti esclusivamente a professioni sanitarie diverse da quella medica o odontoiatrica.

- g) Per eventi che prevedono l'intervento o comunque il coinvolgimento di iscritti che hanno reso dichiarazioni o tenuto comportamenti in contrasto con i principi del codice di deontologia medica, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – MODALITÀ DI RICHIESTA

Gli organizzatori dell'evento per il quale è chiesto il patrocinio dell'OMCeO di Torino devono formulare apposita domanda, compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale e trasmettendolo alla segreteria almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'evento.

La domanda deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e dalle qualifiche dei relatori e affiliazioni.

L'OMCeO si riserva di chiedere eventuale documentazione integrativa.

Art. 8 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Sulla richiesta di patrocinio si pronuncia il Consiglio Direttivo, previa istruttoria dell'ufficio di Presidenza.

Art. 9 – UNICITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione del patrocinio riguarda esclusivamente il singolo evento per il quale è stato richiesto e non conferisce diritti di continuità per eventi nuovi, anche se simili.

Art. 10 – USO DEL LOGO

L'utilizzo del logo dell'OMCeO di Torino deve sempre essere accompagnato dall'indicazione "Con il patrocinio di".

Art. 12 – REVOCA

L'OMCeO di Torino ha facoltà di revocare il patrocinio già concesso nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto, del materiale inerente all'evento e/o per qualsiasi esigenza od opportunità che dovesse presentarsi, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

L'Ordine può revocare il patrocinio già concesso a un'iniziativa o a un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso siano tali da poter influire negativamente sull'immagine dell'Ente, salva ogni più ampia tutela in ogni sede competente.

Art. 13 – ONERI

Il patrocinio è sempre gratuito e non comporta l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'OMCeO di Torino, né alcuna responsabilità inerente all'organizzazione e alla gestione dell'evento.

La concessione del patrocinio non comporta la concessione dell'uso delle sale della sede dell'OMCeO di Torino, per la quale è necessaria apposita richiesta.

La concessione del patrocinio non comporta la diffusione di informazioni inerenti all'evento patrocinato sul sito istituzionale e sui canali social dell'OMCeO di Torino, né mediante comunicazione diretta agli iscritti.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere il patrocinio dell'OMCeO di Torino quando ne ravvisi comunque giustificata ragione connessa ai propri scopi istituzionali indicati nel D.Lgs.CPS 233/1946 e ss.mm.ii.